

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE

N. 1162/01/C
N. _____ cron.

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati

dr.	Gian Franco Casciano	Presidente
dr.	Luciano Trovato	giudice relatore
dr.ssa	Daniela Valzania	giudice
dr.	Roberto Poggiolini	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

- ✓ visto il ricorso in data 20/11/01 con il quale G. E. chiede di potere conoscere le generalità della propria madre;
- ✓ visti gli atti della procedura di adottabilità 16/1971;
- ✓ sentito il ricorrente in data 9/6/02;
- ✓ viste le richieste del PM che in data 13/12/02 ha concluso per la reiezione del ricorso;
- ✓ vista l'ordinanza 27/12-21/2/03 con cui si dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui escludeva la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato da parte del genitore biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; si sospendeva il giudizio in corso; si disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; si disponeva che l'ordinanza fosse comunicata al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
- ✓ vista l'ordinanza 10-22/6/04 con la quale la Corte Costituzionale ordinava la restituzione degli atti al TM di Firenze;
- ✓ vista l'ordinanza 6-21/7/04 con cui si dichiarava tuttora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4/5/1983 n. 184, nella parte in cui escludeva la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato da parte della madre biologica, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; si ordinava la sospensione il giudizio in corso; si disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; si disponeva che l'ordinanza fosse comunicata al ricorrente, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

- ✓ vista la sentenza 16-25/11/05 con cui la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza di cui sopra;

atteso che

- la necessita' per ogni persona di conoscere la propria storia al fine della costruzione di una personalita' completa ed armoniosa, riconosciuta in ambito internazionale come diritto del fanciullo a preservare la propria identita' (v. Convenzione N.Y. del 1989, art.8), che ha portato la Convenzione dell'Aja del 1993 a prevedere all'art. 30 che *“Le autorità competenti di ciascuno stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identita' della madre e del padre ed i dati su precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore e del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello stato in cui il minore e' adottato”*;
- l'art. 28 della legge 184/1983 al 7 comma, modificato dall'art. 177 del D.lvo 196/2003 pone quale limite insuperabile all'accesso alle informazioni la volonta' della madre di non essere nominata, e non prevede neanche la possibilita' di interpellarla per chiederle conferma della persistenza della volonta' di non volere essere nominata;
- la Corte Costituzionale, nella presente procedura e' stata investita due volte della questione di non manifesta infondatezza: era accaduto infatti che la norma impugnata – successivamente alla pronuncia della prima ordinanza di rimessione 27/12/02-21/2/03 – era stata modificata dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e che, in particolare, tale norma aveva sostituito – a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 186 dello stesso decreto legislativo) – il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo introdotto dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore”, nonché al Titolo VIII del Libro primo del codice civile), in riferimento al quale il rimettente ha proposto la questione di legittimità costituzionale;
- a seguito della predetta sostituzione il Giudice delle leggi, aveva osservato che, *nel testo risultante da tale sostituzione, il comma 7 vieta l'accesso alle informazioni sulle origini dell'adottato solo per il caso “della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”, onde l'ambito di operatività del divieto e' ora ristretto ad una sola delle tre ipotesi previste dal testo considerato dal rimettente*; ed aveva concluso che competeva al TM di Firenze valutare se nel giudizio *a quo* si dovesse applicare il vecchio o il nuovo testo del comma 7 dell'art. 28; se, in tal caso, la modifica legislativa comportasse la proposizione di una questione di legittimità costituzionale; e se essa dovesse essere formulata negli stessi termini di cui all'ordinanza di rimessione ovvero in termini diversi;
- riproposta una seconda volta la questione di non manifesta infondatezza, nella seconda decisione (Corte Cost 16-25/11/05 n. 425) ha escluso il contrasto segnalato dal TM dell'attuale assetto normativo con l'art. 2 Cost.; afferma la Corte

- *la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi.*
- *L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà.*
- la Corte Costituzionale osservando pertanto che *la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione*, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata;
- deve concludersi che anche l'attuale testo dell'art. 28 comma 7 cit. preclude l'accesso alle informazioni sull'identità della madre che ha dichiarato al momento della nascita di non voler essere nominata;
- il tenore letterale del comma 7 cit. modificato dall'art. 177 D.lvo 196/2003, che detta: *"L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dall'art. 30 comma 1 del DPR 3/11/00 n. 396"* preclude l'accesso soltanto alle informazioni sull'identità della madre che ha dichiarato di non voler essere nominata;
- il testo citato, letto *"nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore"* (art. 12 preleggi cc) non preclude la conoscenza di ogni altra informazione relativa ai diritti dell'adottato;
- rispettato l'anonimato della madre, l'esigenza di effettività e pienezza dei diritti della personalità dell'adottato giustifica l'accesso alla conoscenza nella massima ampiezza possibile, conclusione che trova conferma anche nel più volte citato D.lvo 196/2003 laddove all'art. 93 prevede la possibilità di accedere al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, pur osservando le opportune cautele per evitare che questa sia identificabile;
- più in generale si osserva che l'adottato può accedere, nel rispetto di quel limite a qualunque atto relativo alle proprie origini nel quale siano opportunamente occultati il nome della madre o altri elementi che valgano ad identificarla (in generale potrà essere considerato dato identificativo l'indicazione del luogo in cui è nata la donna specie se abbinato alla sua data di nascita; ma non saranno considerati dati identificativi l'indicazione della sola data di nascita della madre non abbinata al luogo, così come, spogliati da riferimenti territoriali, la sua professione, eventuali titoli di studio o condizioni di salute, ecc.), in modo che non può parlarsi di accesso a dati personali altrui in quanto connotato essenziale del dato personale e che si riferisca o possa riferirsi a persona identificata o identificabile anche indirettamente;

PQM

visto l'art. 28 L. 4/5/1983 n. 184 come modificato dall'art. 24 L. 28/3/2001 n. 149 e sostituito quanto al VII comma dal D.lvo 30/6/03 n. 196 art. 177 comma 2

- ◆ respinge il ricorso presentato in data 20/11/01 da G. E. teso alla conoscenza della identità della madre.
- ◆ dichiara che il medesimo ha diritto di accedere alla conoscenza di tutte le notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie attinenti le proprie origini ad esclusione dei dati identificativi della madre e per l'effetto autorizza l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio a fornire le informazioni predette previo opportuno occultamento del nome della madre o degli altri elementi che valgano ad identificarla.

Si comunichi al ricorrente con le modalità da lui indicate in calce al ricorso.

Firenze, 18/12/07

Il giud. rel.

IL PRESIDENTE

depositato in cancelleria il _____

AVVISO

Contro il presente decreto gli interessati potranno fare reclamo, ai sensi dell'art. 739 cpc, alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze, nel termine di 10 giorni dalla notifica.